



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	7
ADUNANZA	27.02.2026
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO IMU E RICONFERMA ALIQUOTE
PER L'ANNO 2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità mista approvato con delibera del C.C. n 25 del 10/12/2022 previo invito formalmente effettuato, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - BALDUZZI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
3 - GUZZARDO PIERANGELA	CONSIGLIERE	Presente
4 - BETTINI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
5 - RAGUSA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
6 - FANTINUOLI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
7 - SEVERGNINI ELENA	CONSIGLIERE	Assente
8 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Assente
9 - MONTANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10 - GRAZIOLI MARTINA	CONSIGLIERE	Presente da remoto
11 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale – **dott. Marco Gregoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 7 del 27.02.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO IMU E RICONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2025 avente ad oggetto: "Conferma aliquote IMU anno 2026";

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato approvato contestualmente alla delibera del C.C. n.34 del 20/12/2025 il prospetto IMU generato dal portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATI:

- **Il decreto 6 settembre 2024** del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- **Il decreto 6 novembre 2025** del Vice Ministro dell'economia e delle finanze ad oggetto: "Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (25A06119) (GU Serie Generale n.263 del 12-11-2025) e con il quale è stato riapprovato l'Allegato A;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 Del Decreto del Mef 7 luglio 2023 "...la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019."

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "*... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 749 che "*... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"

- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono*

sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

PRESO ATTO che, l’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025 ...”*;

VISTO quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

CONSIDERATO che, la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Visto l’allegato prospetto, elaborato attraverso l’applicazione informatica resa disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione sotto lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell’art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*", il quale ultimo prevede che "... *per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...*".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*";

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*";

CONSIDERATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2012;

PRESO ATTO della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2026 le aliquote vigenti nell'anno 2025 già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2025;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

UDITO l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione conservata agli atti comunali ai sensi dell'art. 11 "Verbali" del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio avv. Giuseppe Lupo Stanghellini ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano essendo n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote e le detrazioni quali risultano dal **"prospetto delle aliquote" generato dal portale del federalismo fiscale che qui si allega sotto lettera A) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;**
2. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 le aliquote vigenti nell'anno 2025 già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2025;
3. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
4. **DI STIMARE** in € 242.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2026 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

6. DI PROVVEDERE altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

7. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sostituisce integralmente il provvedimento approvato con precedente atto del consiglio comunale n. 34 del 20/12/2025;

Successivamente, con separata votazione, vista l'urgenza di provvedere

CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano essendo n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

COMUNE DI MONTE CREMASCO
26010 MONTE CREMASCO

SEDUTA del CONSIGLIO del 27.02.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO IMU E RICONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D. LGS n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 27.02.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco
F.TO Avv. Lupo Stanghellini Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D. LGS n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 27.02.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco
F.TO Avv. Lupo Stanghellini Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Marco Gregoli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. 130/2026 **Registro delle Pubblicazioni**

Si attesta:

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Monte Cremasco li,.....

09 MAR. 2026
09 MAR. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Marco Gregoli

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Marco Gregoli

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.

Monte Cremasco, li

09 MAR. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Marco Gregoli)



